

REGIONE PIEMONTE BU42 15/10/2020

Citta' metropolitana di Torino

**Acquisizione sanante ex art. 42bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. di terreno occupato per la realizzazione di allargamento della S.P. n. 181 nel Comune di La Cassa di proprietà dei Sigg. Mazzocchi Mario, Mazzochi Giovanni, Mazzocchi Carlo e Zenoni Giuseppina.
Deliberazione del Consiglio Metropolitanano di Torino n. 35/2020 del 23.09.2020.**

Allegato

**PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIV****DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO****23 settembre 2020**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 23 del mese di settembre duemilaventi alle ore 09,30 in Torino, presso 15° piano c.so Inghilterra, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 17 settembre 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:

Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Roberto MONTA' - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:

Antonio CASTELLO - Carlo PALENZONA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Sergio Lorenzo GROSSO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone"

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 DI TERRENO OCCUPATO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLARGAMENTO DELLA S.P. N. 181 NEL COMUNE DI LA CASSA DI PROPRIETA' DEI SIGG. MAZZOCCHI MARIO, MAZZOCCHI GIOVANNI, MAZZOCCHI CARLO E ZENONI GIUSEPPINA.

ATTO N. DEL_CONS 35

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132-3342 del 20.7.1983 sono stati approvati i lavori di sistemazione del pavimento lungo la S.P. N. 181 di Caselette tra i km 3,400 - 7,000 e i km 9,500 - 15,000;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 40-38889-93 del 7.5.1993 è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori e disposto il pagamento a saldo all'Impresa appaltatrice Edilia s.a.s.;
- il certificato di collaudo dell'opera specifica che il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto il 01/10/1985;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori la Provincia di Torino diede corso all'allargamento della sede stradale della SP 181 di Caselette in corrispondenza della proprietà dei signori Mazzocchi Mario, Mazzocchi Giovanni, Mazzocchi Carlo e Zenoni Giuseppina, occupando una porzione di terreno sita nel Comune di La Cassa ed individuata al Catasto terreni al Foglio 3 mappale 405;
- i lavori sono stati eseguiti in manutenzione ordinaria secondo una prassi allora frequente in casi analoghi;
- nella documentazione agli atti si è rinvenuto un riferimento ad un accordo verbale tra le parti, in base al quale l'occupazione avrebbe dovuto comportare preventivamente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente esproprio della porzione di terreno interessata, con assunzione degli oneri tecnici ed economici relativi da parte del Comune di La Cassa e successivo trasferimento della proprietà alla Provincia di Torino;
- tale riferito accordo verbale non fu mai formalizzato e l'occupazione di fatto non si è mai tradotta in una procedura di esproprio a favore della Provincia di Torino;

Dato atto che:

- l'allora Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana di Torino, occupa illecitamente il bene di proprietà dei signori Mazzocchi Mario, Mazzocchi Giovanni, Mazzocchi Carlo e Zenoni Giuseppina, catastalmente individuato al Foglio 3, mappale 405, per una superficie risultante dalla Perizia di stima, Allegato sub 1, di circa mq. 152, sin dal 1/10/1985;
- i proprietari, anche attraverso i propri legali, tra il 1987 ed 2002 con successivi solleciti hanno diffidato la Provincia di Torino a definire la pratica di esproprio, in quanto a loro dire i lavori di allargamento sarebbero stati eseguiti senza l'assenso della proprietà;
- la Provincia di Torino non ha fornito riscontro concreto alle richieste sino ad allora formulate;
- la Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni della Città Metropolitana con nota

prot. 40116/2017 del 3/4/2017 ha formulato alla proprietà una proposta acquisitiva attraverso la procedura dell'usucapione amministrativa;

- la Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni della Città Metropolitana, nel tentativo di addivenire ad un accordo transattivo, con successiva nota prot. n. 82280 del 5/7/2017 avanzava quale proposta economica per l'acquisto della porzione di terreno la somma complessiva di € 5.250,00, determinata a seguito di perizia di stima degli uffici interni;
- a tali due proposte della Dirigente non è seguito alcun concreto riscontro da parte dei proprietari signori Mazzocchi;
- in data 17.4.2019 è pervenuta alla Città Metropolitana di Torino istanza di mediazione presso l'apposito Organo di mediazione del Foro di Torino, tramite PEC inviata dall'Avv. Baldassini in nome e per conto dei signori Mazzocchi Mario, Mazzocchi Giovanni, Mazzocchi Carlo e Zenoni Giuseppina;
- la Città Metropolitana ha aderito all'istanza di mediazione presenziando ai due incontri tenutisi in data 23 maggio e 19 giugno 2019, che si sono risolti con esito negativo;

Considerato che si rende preliminarmente necessario valutare le attuali ragioni d'interesse pubblico all'emanazione del provvedimento di unilaterale acquisizione, bilanciandole con le ragioni dei proprietari illecitamente privati della disponibilità del bene, verificando altresì anche la possibilità della restituzione in pristino della medesima proprietà ove non ricorrano prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere pubbliche e loro pertinenze, oggi su di esse insistenti ed al tempo illecitamente sottratte;

Vista la nota del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 prot. n. 85669 del 10.10.2019, Allegato sub 2, con la quale lo stesso ha comunicato l'impossibilità, per motivi di sicurezza legati al rispetto del Codice della Strada, del ripristino dei luoghi ante esecuzione dell'intervento e quindi l'impossibilità della restituzione dell'area agli originari proprietari;

Ritenuto pertanto che:

- le ragioni d'interesse pubblico attuali risalenti alla sicurezza stradale impongano il mantenimento delle opere pubbliche e loro pertinenze realizzate e collaudate nel 1985;
- il sacrificio subito dal privato con la sottrazione definitiva del bene è ritenuto bilanciato dall'attuale necessità di conservare la consistenza dimensionale delle opere della S.P. N. 181 di Caselette tra i km 3,400 - 7,000 e i km 9,500 - 15,000, al tempo realizzate, anche tenendo conto della modesta entità dei beni oggetto del procedimento ablatorio la cui consistenza è stata determinata in mq. 153;
- la rimozione delle opere e la restituzione dei beni al privato, determinerebbe un grave pregiudizio ai requisiti di sicurezza della S.P., come evidenziato dalla nota del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 prot. n. 85669 del 10.10.2019, e pertanto non rappresenta una ragionevole alternativa all'acquisizione delle aree secondo un criterio di adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto ai beni giuridici oggetto di bilanciamento;

- si è provveduto all'invio ai proprietari Mazzocchi Mario, Mazzocchi Giovanni, Mazzocchi Carlo e Zenoni Giuseppina, a mezzo raccomandata A/R. prot. n. 45272/2020 del 2.7.2020, della comunicazione d'avvio del procedimento di acquisizione di beni utilizzati per scopi d'interesse pubblico, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, al fine di consentire il necessario contraddittorio tra le parti;
- 
- i proprietari, con nota PEC prot. n. 55716 del 09/08/2020, Allegato sub 3, hanno fatto pervenire una serie di osservazioni elencate successivamente sotto par) n., rispetto alle quali si ritiene necessario controdedurre per le parti significative riportando di seguito le controdeduzioni:
- par. 2): i lavori devono intendersi iniziati alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori di sistemazione del pavimento lungo la S.P. N. 181 di Caselette tra i km 3,400 - 7,000 e i km 9,500 - 15,000 : il 01/10/1985;
- par. 3): Circa il contenuto dei lavori eseguiti rileva esclusivamente l'allargamento della carreggiata stradale in corrispondenza della proprietà dei signori Mazzocchi Mario, Mazzocchi Giovanni, Mazzocchi Carlo e Zenoni Giuseppina, mentre per i lamentati danni subiti dal muro di recinzione ("ultimamente si sono resi necessari, su iniziativa degli scriventi, interventi per rinforzi strutturali"), non si ritiene che gli stessi siano stati determinati dall'esecuzione di lavori risalenti al 1985, tenendo conto che sembra improbabile che le conseguenze delle lavorazioni al tempo realizzate abbiano prodotto i propri effetti a distanza di oltre vent'anni;
- par. 4): non è mai stato fatto riferimento all'esistenza di documenti comprovanti un accordo tra le parti per l'esecuzione dei lavori, ma a citati accordi verbali tra le parti, riferiti nella corrispondenza agli atti;
- par. 5): la segnalata divergenza nella misura della superficie tra 210 e 152 mq è dovuta alla originaria mancata esecuzione di un rilievo completo sul campo: si conferma la superficie di 153 mq di cui al tipo di frazionamento depositato;
- par. 6), 7), 8), 9) e 10): la ex Provincia di Torino ora Città Metropolitana ha proposto nel 2017 due soluzioni transattive che non hanno ottenuto riscontro da parte della proprietà ed ha partecipato con spirito collaborativo e massima disponibilità tentativo di mediazione tenutosi presso l'Organo di mediazione del Foro di Torino;
- par 11): per quanto riguarda le osservazioni circa i criteri di determinazione ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 dell'indennità di esproprio e del ristoro per il danno patrimoniale e non patrimoniale, la Città Metropolitana si attiene a quanto previsto dalla norma dandone applicazione;

Ritenuto che, alla luce della consolidata giurisprudenza, la competenza all'adozione dell'atto ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 è in capo all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) e l) D.lgs. n. 267 del 2000 (cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013 n. 4318; id., sez. IV, 4 aprile 2013, n. 4445, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 giugno 2013 n. 1500; in fattispecie analoga, Cons. Stato sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6195, T.A.R. Toscana Sez. I 25/02/2016 n. 348);

Accertato che sul terreno, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di La Cassa al Foglio 3 Mappale 405, insiste la S.P. n. 181 con relativa fascia di rispetto;

Ritenuto dunque di disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente della proprietà dell'immobile sito in comune di La Cassa di proprietà dei signori: Mazzocchi Mario C.F. ...*omissis*..., per la quota di 384/1000; Mazzocchi Giovanni C.F. ...*omissis*..., per la quota di 234/1000; Mazzocchi Carlo C.F. ...*omissis*..., per la quota di 339/1000; Zenoni Giuseppina C.F. ...*omissis*.... per la quota di 43/1000, e precisamente al Foglio 3, mappale 464, Area urbana Cat

F/1 in Comune di La Cassa, già mappale 405 del Foglio 3 al Catasto Terreni del Comune di La Cassa, individuato nella planimetria di cui al Tipo di frazionamento n. 136149 del 01/09/2020, Accatastamento area urbana prot. TO0136850 del 02/09/2020, Allegato sub 4, di mq 153, utilizzato per l'allargamento della S.P. n. 181 con relativa fascia di rispetto, in ragione dell'attuale utilità collettiva che soddisfa l'opera e dell'interesse pubblico a mantenere la destinazione dei terreni di che trattasi;

Vista la perizia di stima allegata sub 1, a firma dell'Arch. Valentina DONATO incaricata con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi n. 33-9832/2019 del 22.10.2019 e dalla quale risulta che il valore venale del bene immobile in oggetto, riferito a dicembre 2019, è di € 810,16 (euro ottocentodieci/00virgolasedici);

Considerato il combinato disposto del comma 4 dell'art.42 bis, secondo capoverso, secondo cui "nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni.", del comma 1, secondo cui l'indennizzo da riconoscere ristora "il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.", del comma 3, secondo cui "l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene", del medesimo comma 3, secondo capoverso, secondo cui "Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.";

Ritenuto pertanto di far propria la determinazione del valore venale del bene risultante dalla Perizia, Allegato sub 1;

Dato atto che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale oltre a quello per l'illecita occupazione può essere determinato nei termini che seguono:

|                                                                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A -Valore venale del bene dicembre 2019 (pregiudizio patrimoniale)                                                                                | € 810,16          |
| B- Pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale del bene, art.42 bis, comma 1) € 810,16 x 0.10                                             | € 81,016          |
| C - Indennizzo per occupazione illecita (5% annuo per ciascun anno di occupazione, art.42 bis, comma 3)<br>€ 810,16 x (34+11/12+23 giorni) x 0.05 | € 1.417,89        |
| <b>Importo complessivo (A+B+C) dell'indennizzo e del risarcimento previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001</b>                               | <b>€ 2.309,07</b> |

Ritenuto di procedere alla conseguente determinazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale oltre a quello per l'illecita occupazione nei termini contenuti nel dispositivo della presente deliberazione, conformemente alle prescrizioni ex art.42 bis, ritenendo che dall'esame della documentazione agli atti, tenendo conto dell'esiguità dell'area oggetto di illecita spoliatura, non siano accertabili maggiori danni rispetto a quelli riconoscibili sulla base della disciplina positiva;

Dato atto che il Dirigente della Direzione competente provvederà all'impegno e liquidazione a

favore dei proprietari dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, come sopra determinato, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001, nella misura spettante ad ognuno sulla base delle rispettive quote millesimali;

Dato atto altresì che l'indennità per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato ai proprietari, pari a € 2.309,07, trova adeguata copertura finanziaria nel seguente modo:

- Missione/Programma 10/05;
- Titolo 2 del Bilancio di Previsione 2020;
- Cap. 19153;
- Macroaggregato 2020000;
- COFOG 04.5;
- Transazione Europea: 8;
- Codice del Piano dei Conti integrato V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2020;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare II in data 26/6/2020;

Dato atto altresì che le somme che saranno liquidate in ragione della presente Deliberazione non rientrano nell'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che "alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Dato atto che la spesa conseguente al presente provvedimento non costituisce un riconoscimento di un debito fuori bilancio, giusto parere reso dal Segretario Generale con nota prot. n. 37577 del 1.6.2020;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

1. di contro dedurre alle osservazioni pervenute dai proprietari a seguito della comunicazione a

mezzo raccomandata A/R. prot. n. 45272/2020 del 2.7.2020, come esposto in narrativa e che si intende riprodotto integralmente nel presente dispositivo;

2. di disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente della proprietà dell'immobile sito in comune di La Cassa di proprietà dei signori: Mazzocchi Mario C.F. ...*omissis*..., per la quota di 384/1000; Mazzocchi Giovanni C.F. ...*omissis*..., per la quota di 234/1000; Mazzocchi Carlo C.F. ...*omissis*..., per la quota di 339/1000; Zenoni Giuseppina C.F. ...*omissis*... per la quota di 43/1000, e precisamente al Foglio 3, mappale 464, Area urbana Cat F/1 in Comune di La Cassa, già mappale 405 del Foglio 3 al Catasto Terreni del Comune di La Cassa, individuato nella planimetria di cui al Tipo di frazionamento n. 136149 del 01/09/2020, Accatastamento area urbana prot. TO0136850 del 02/09/2020, Allegato sub 4, di mq 153, utilizzato per l'allargamento della S.P. n. 181 con relativa fascia di rispetto;
3. di determinare l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale oltre a quello per l'illecita occupazione nei termini che seguono:

|                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A -Valore venale del bene dicembre 2019 (pregiudizio patrimoniale)                                                                             | € 810,16          |
| B- Pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale del bene, art.42 bis, comma 1)<br>€ 810,16 x 0.10                                       | € 81,016          |
| C - Indennizzo per occupazione illecita (5% annuo per ciascun anno di occupazione, art.42 bis, comma 3) € 810,16 x (34+11/12+23 giorni) x 0.05 | € 1.417,89        |
| <b>Importo complessivo (A+B+C) dell'indennizzo e del risarcimento previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/200</b>                             | <b>€ 2.309,07</b> |

4. di dare mandato al Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. beni e servizi di procedere all'impegno e liquidazione a favore dei proprietari dell'indennizzo di cui al punto 3, nella misura e termini spettanti ad ognuno sulla base delle rispettive quote millesimali specificate al punto 2 del presente dispositivo, oltre alla notifica del presente provvedimento ai medesimi privati proprietari ed alla predisposizione di tutti i necessari e conseguenti atti e adempimenti previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
5. di dare atto che l'indennità per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato ai proprietari, pari a € 2.309,07, trova adeguata copertura finanziaria nel seguente modo:
  - Missione/Programma 10/05;
  - Titolo 2 del Bilancio di Previsione 2020;
  - Cap. 19153;
  - Macroaggregato 2020000;
  - COFOG 04.5;
  - Transazione Europea: 8;
  - Codice del Piano dei Conti integrato V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2020;
6. di dare atto che gli atti di impegno e di liquidazione a favore dei soggetti interessati, conseguenti al presente provvedimento, non sono da sottoporre alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

7. di disporre la trasmissione della presente Deliberazione alla Corte dei Conti, mediante invio di copia integrale del provvedimento, come prescritto dal comma 7 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., entro trenta (30) giorni dalla sua adozione;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto il naturale decorso dei termini di legge risulta incompatibile con quelli previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

*(Segue l'illustrazione del Consigliere Delegato Bianco, il quale, inoltre, presenta e illustra un emendamento tecnico per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento tecnico, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 12

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Magliano - Martano - Marocco - Montà - Tecco).

L'emendamento risulta approvato.

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, pone ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento testè approvato e della immediata esecutività.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 12

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Magliano - Martano - Marocco

- Montà - Tecco).

**La delibera risulta approvata e immediatamente eseguibile.**



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino